



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A1

CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) REGIONALE

1. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 L/s e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 L/s.
5. Impianti industriali destinati:
 - 5.1. alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - 5.2. alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/giorno.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - 6.1. per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (non di competenza statale);
 - 6.2. per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (non di competenza statale);
 - 6.3. per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (non di competenza statale);
 - 6.4. per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - 6.5. per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - 6.6. per la fabbricazione di esplosivi.
7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
9. Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.
10. Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
11. Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito.
12. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.
13. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.
14. Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D 13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).
15. Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

16. Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).
17. Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 ab_{eq}.
18. Cave e torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
19. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
20. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³.
21. Attività di coltivazione sulla terraferma) degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
22. Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
23. Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
24. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.
25. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - 25.1. 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
 - 25.2. 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
 - 25.3. 900 posti per scrofe.
26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
27. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 Mm³.
28. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 Mm³/anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 Mm³/anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
29. I seguenti impianti¹:
 - 29.1. gli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, compresi quelli per la produzione di energia elettrica, anche policombustibili, che successivamente alla loro installazione subiscano interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti, entro i sei mesi immediatamente successivi, ad ulteriore valutazione di impatto ambientale;
 - 29.2. gli impianti oltre i 200 MW di potenza termica che abbiano subito antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 20 aprile 2000, n.4, interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti a nuova valutazione di impatto ambientale.
30. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

¹ Categorie introdotta con l'art.18, comma 1, della L.R. 4/2000 che ha modificato l'art. 31 della L.R. 1/99. La valutazione non si rende necessaria nel caso in cui, per il funzionamento dell'impianto, venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale. Per il funzionamento dell'impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso di inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini previsti. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'Ambiente, in caso di mancata osservanza delle citate disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell'esercizio dell'impianto.